

FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



FOTO 33



FOTO 34



FOTO 35





STATO ATTUALE

PIANTE e SEZIONI

IL TECNICO	COMUNE DI PIOBBICO	
FINI Geom. ALBERTO	OGGETTO	
	AMPLIAMENTO OPIFICIO	
DITTA	DATA	
SCAT. SONIA s.r.l.	Gennaio 1998	
	SCALA	
	Varie	

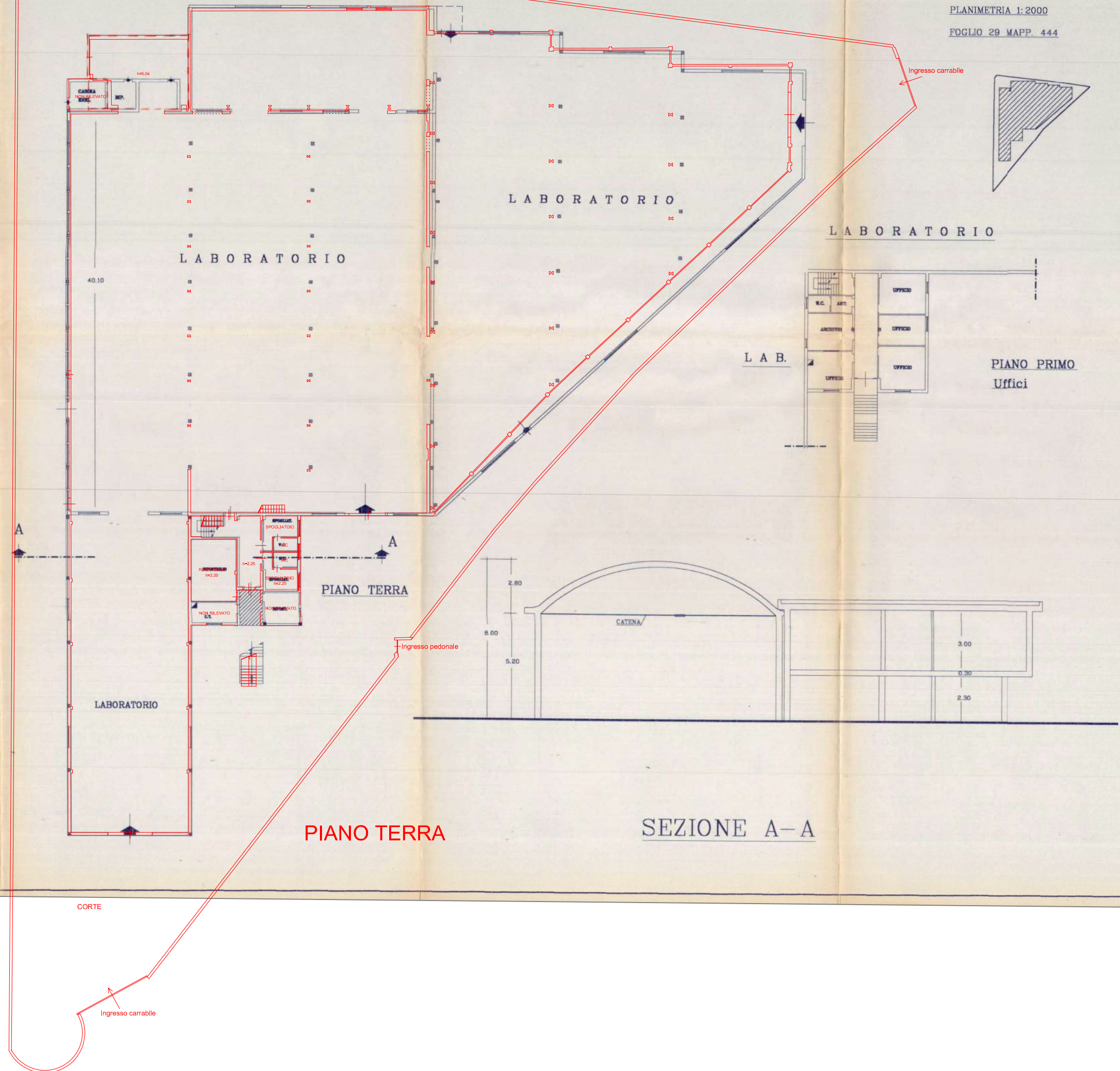
TAV. 2



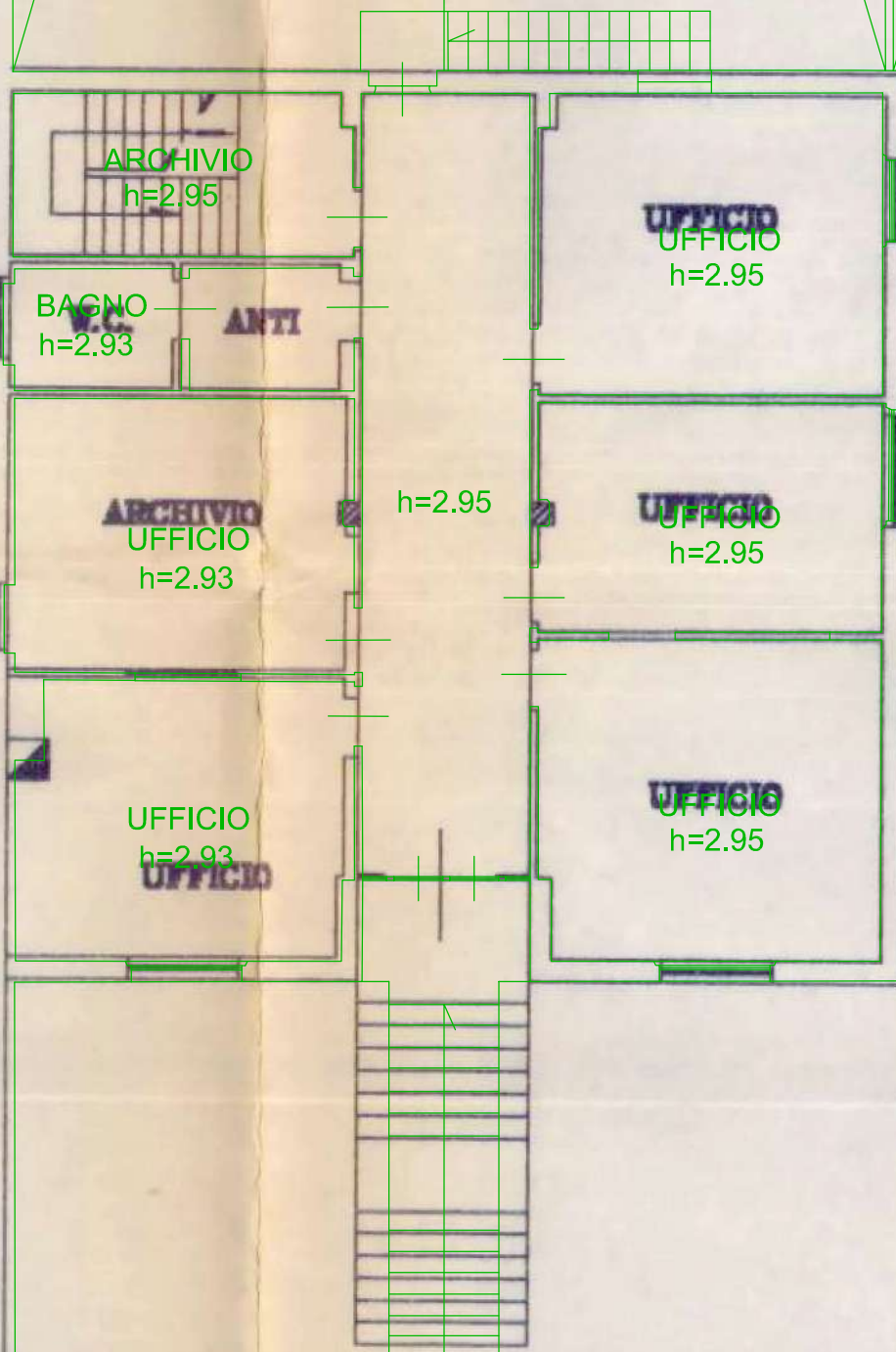
Legge Simica
DENUNCIA registrata
al N. 954/98

A2

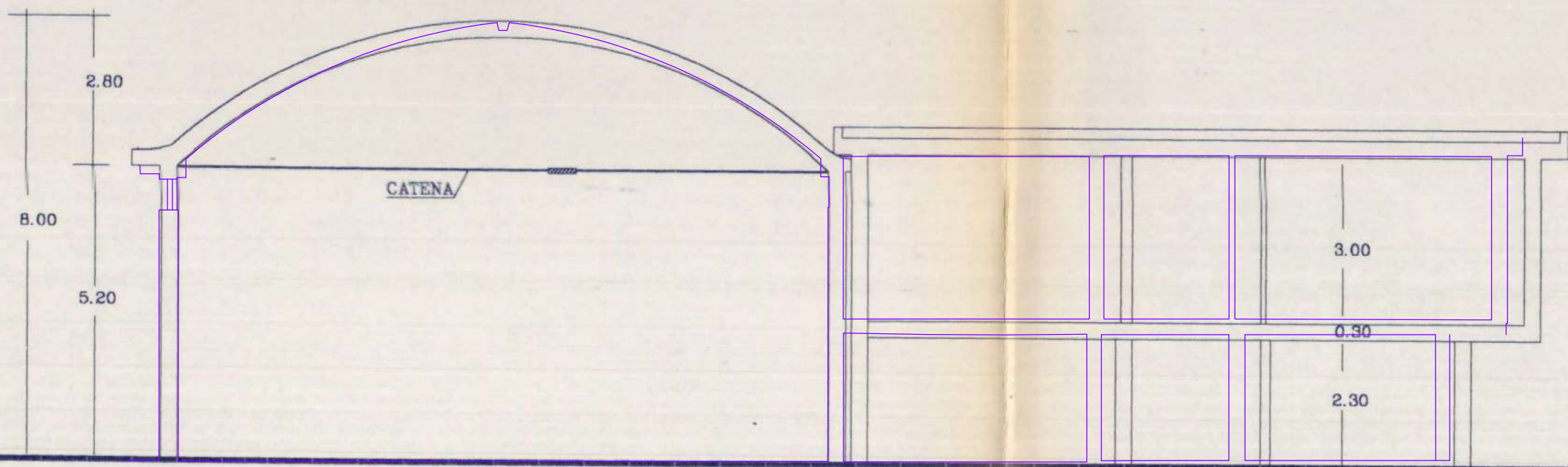
PLANIMETRIA 1:2000
FOGLIO 29 MAPP. 444



LABORATORI

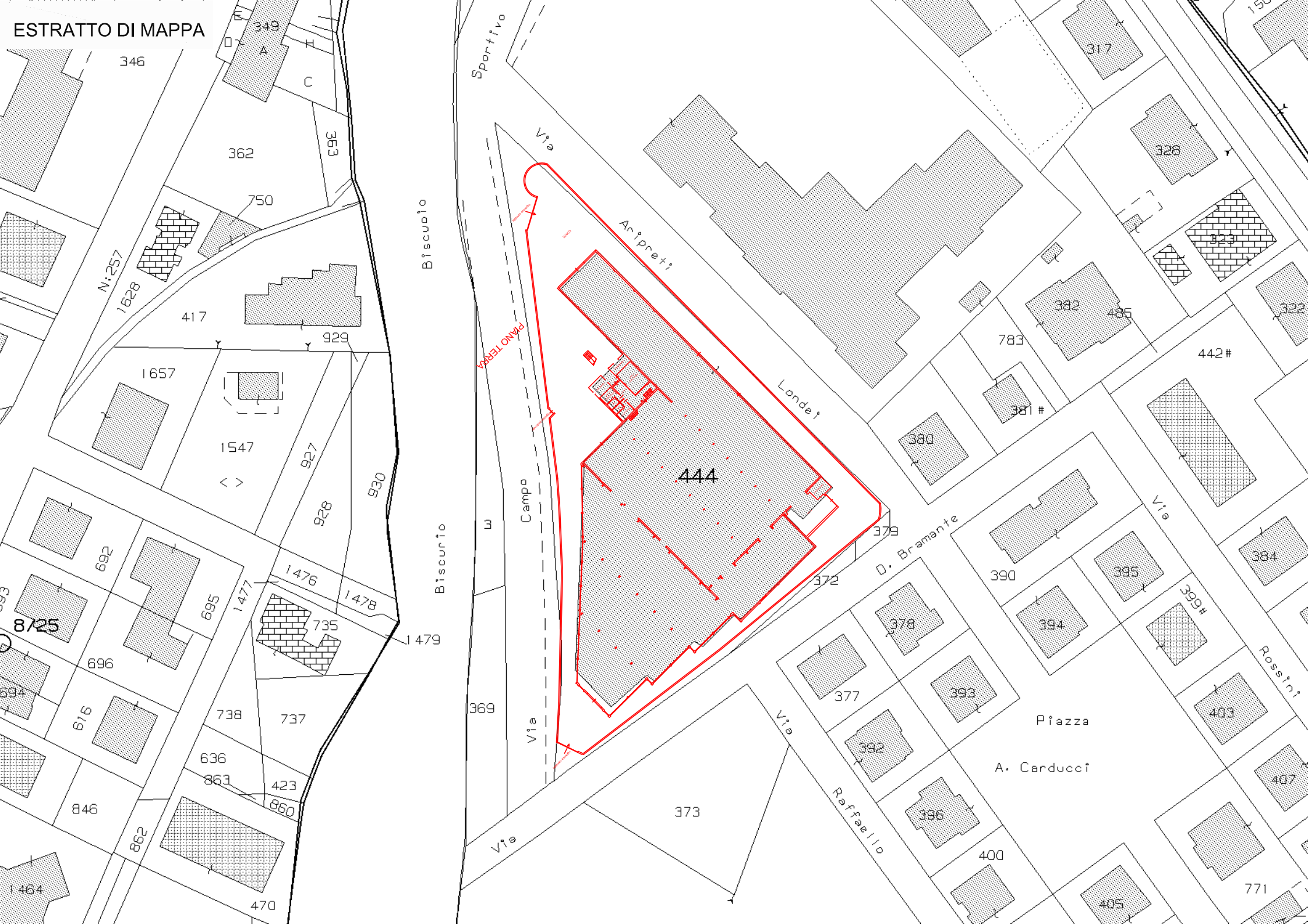


PIANO PRIMO



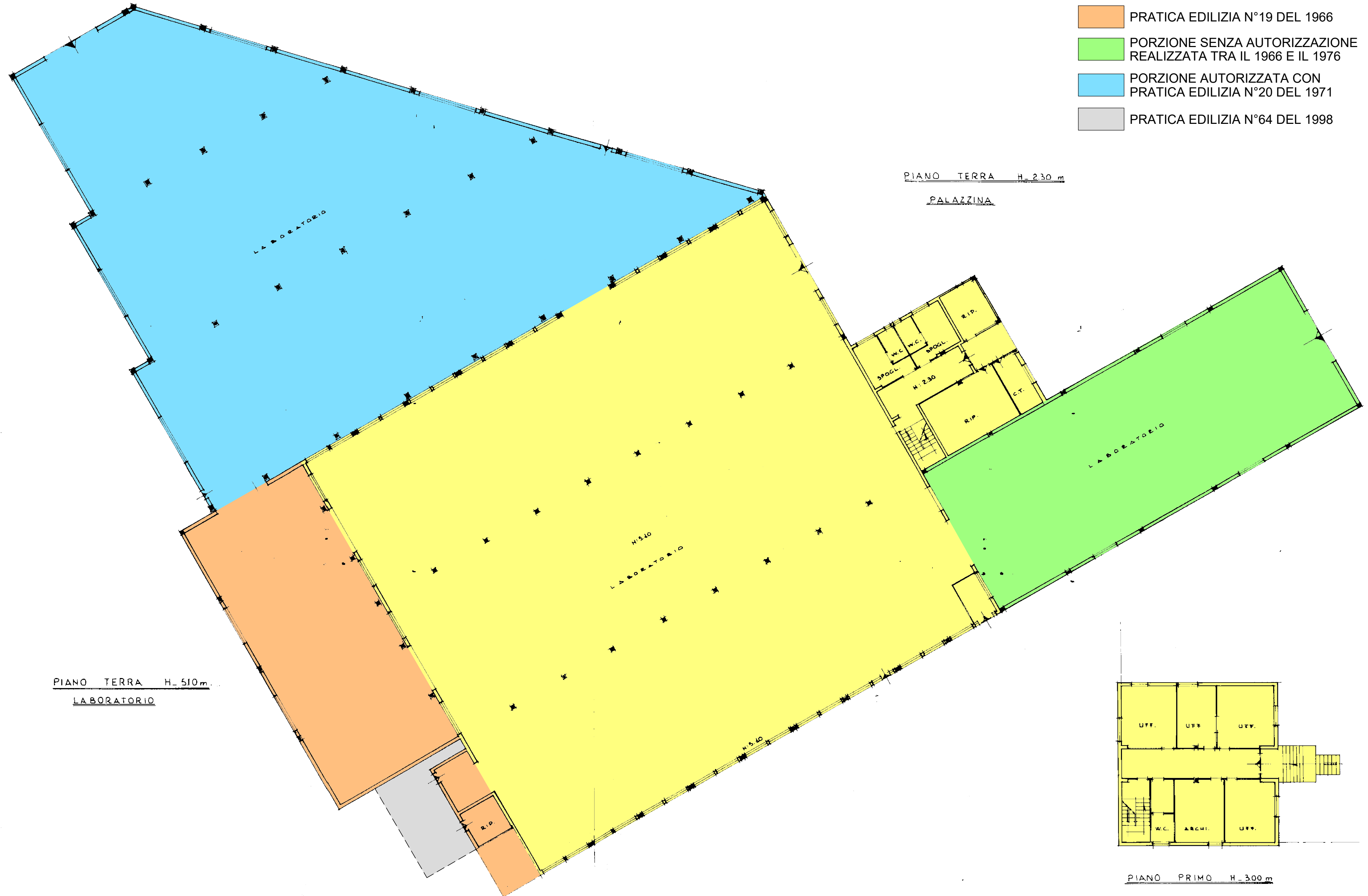
SEZIONE A-A

ESTRATTO DI MAPPA



LEGENDA:

- PRIMA DEL 1966
- PRATICA EDILIZIA N°19 DEL 1966
- PORZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE
REALIZZATA TRA IL 1966 E IL 1976
- PORZIONE AUTORIZZATA CON
PRATICA EDILIZIA N°20 DEL 1971
- PRATICA EDILIZIA N°64 DEL 1998





SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RL112)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di PESARO

Codice Identificativo del contratto TQM18T0020070002H

In data 12/06/2018 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 18061218565245941 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da 02494130418 e trasmessa da
PAGANICI BRUNO

Il contratto e' stato registrato il 12/06/2018 al n. 002007-serie JT
e codice identificativo TQM18T0020070002H.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente : LOCAZIONEIMMOBILE

Durata dal 01/06/2018 al 31/05/2024 Data di stipula 05/06/2018

Importo del canone 300,00 n.pagine 3 n.copie 1

Tipologia: Locazione immobile strumentale (S2)

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

1 A B

(A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)

Tipo di pagamento: intera durata

Imposta di registro 67,00 Imposta di bollo 17,00

Risultano dichiarati 1 documenti ai fini dell'imposta di bollo.

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001 Categoria cat. D1 Rendita cat. 82,46

Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di PIOBBICO

Prov. PU

VIALE DEI CADUTI

-N.progr. 002 Categoria cat. D1 Rendita cat. 7127,11

Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di PIOBBICO

Prov. PU

VIALE DEI CADUTI

Li. 12/06/2018

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE INDUSTRIALE

CON LA PRESENTE SCRITTURA

La società Marche Style Srl, P. Iva 02494130418 in persona del suo legale rappresentante, Carnaroli Giuliano, di seguito denominato Locatore,

CONCEDE IN LOCAZIONE

Alla ~~_____~~ con sede legale in ~~_____~~,
~~_____~~, esercente attività di manutenzione e vendita di macchinari industriali, di seguito denominata Conduttore, che accetta, i locali del fabbricato industriale sito in Piobbico (PU) destinati a opificio industriale per lo svolgimento della propria attività, di cui al foglio 29 part.444 sub.1-2 relativamente alla porzione di fabbricato di mq.500 evidenziato nell'allegata piantina catastale parte integrante del presente contratto

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1) **DURATA** - La locazione avrà la durata di anni 6 e cioè dal 01/06/2018 al 31/05/2024
- 2) **DISDETTA** - Se non perviene disdetta entro 12 mesi dalla scadenza, con lettera raccomandata, il contratto si intenderà prorogato per ulteriori 6 anni ai sensi dell'art. 28 legge 392/78.
- 3) **CANONE** - Il canone annuale di locazione viene tra le parti concordato in euro 300,00 al mese, da corrispondersi anticipatamente entro i primi 10 giorni del mese.
- 4) **AGGIORNAMENTO** - Il canone concordato verrà aggiornato secondo il disposto dell'art. 32 L. 392/78 e successive modifiche, all'inizio di ogni annualità. L'aggiornamento avverrà senza alcuna formalità di avviso.
- 5) **ONERI ACCESSORI** - Le parti pattuiscono che sono a carico del conduttore le spese di riscaldamento, fornitura elettrica, servizio di pulizia, ecc.
- 6) **PAGAMENTO** - I canoni dovranno essere pagati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario.
- 7) **STATO LOCATIVO** - Il conduttore riconosce di ricevere in consegna l'immobile in buono stato locativo, ed idoneo all'uso convenuto e si impegna a restituirlo parimenti al termine della locazione. Inoltre il conduttore dovrà provvedere a proprie spese ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dietro autorizzazione scritta del locatore, all'edificio industriale locato.

8) **MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E SUBLOCAZIONE** - Sono vietati la sublocazione sia parziale che totale, il comodato e la cessione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge; 6 inoltre vietato il mutamento di destinazione, intendendosi la presente clausola come risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

9) **MANCATO PAGAMENTO** - Le parti pattuiscono che il mancato pagamento del canone oltre il termine previsto costituisce motivo, di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1457 C.C. con la conseguente risoluzione ope legis del contratto ed il risarcimento del danno.

10) **CAUZIONE** - A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del presente contratto, il conduttore versa al locatore una cauzione di euro 900,00 che verrà restituita al termine della locazione senza interessi.

11) **INTEGRAZIONE DEL CANONE** - Nei casi previsti dall'art. 23 L. 392/1978 il locatore potrà richiedere l'integrazione del canone in corso con un aumento pari all'interesse legale sulla spesa sostenuta dall'ultimazione delle opere.

12) **RIPARAZIONI** - Tutte le riparazioni di cui all'art. 1576 e 1609 C. C. sono a carico del conduttore che dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore, di sostituirsi al conduttore in caso di inadempienza di quest'ultimo con diritto di rimborso entro 20 giorni dalla richiesta delle spese sostenute. Il conduttore non può senza il consenso scritto del locatore eseguire innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzione di impianti di alcun genere e sarà responsabile verso il locatore e verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti. Le migliorie o innovazioni ancorché autorizzate non daranno al conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore e si intenderanno acquisite alla proprietà fatto salvo il diritto del locatore di richiederne la rimozione e la riduzione in pristino a fine locazione.

13) **RECESSO** - Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta con lettera A.R. da inviarsi al locatore almeno 6 mesi prima dalla data di rilascio dei locali.

14) **REGISTRAZIONE E BOLLI** - I bolli e le spese di registrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Ogni modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, tutte le clausole sono essenziali e la loro inosservanza determinerà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Per qualunque contestazione, comunicazione e notifica giudiziale relativa al presente contratto il conduttore elegge domicilio nell'immobile locato.

15) **USO CONVENUTO** – L'eventuale inidoneità del locale all'uso convenuto per mancanza di requisiti prescritti dalla pubblica autorità, non obbliga il locatore a porvi rimedio con modificazioni e trasformazioni dell'immobile locato.

16) **RESPONSABILITÀ** – Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli per fatto e colpa dei suoi dipendenti o suoi aventi causa.

Piobbico, li 5 giugno 2018.

[Redacted signature]

C. Z.
[Redacted signature]

Le parti accettano espressamente le clausole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

[Redacted signature]

C. Z.
[Redacted signature]